

Cuneo, 20 luglio 2021
Protocollo n. 54318

Procedura aperta per l'individuazione di un promotore per la concessione di progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e successiva gestione del centro distribuzione social food Movicentro – Intervento n. 17 “CENTRO DISTRIBUZIONE SOCIAL FOOD MOVICENTRO” [CIG 87831260DE - CUP B23D17000880009] nell'ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualficazione urbana e sicurezza delle periferie»

Chiarimento n. 1

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:

— in caso di partecipazione alla procedura mediante RTI da costituirsi tra un'impresa e un operatore economico incaricato della progettazione (vedi articolo 46 - comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) - del Codice, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263), i soggetti incaricati della progettazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo riferiti alle attività di progettazione mediante la compilazione del modello DGUE e del «Modello di domanda di partecipazione — Allegato A - Professionisti».

Lo stesso operatore economico andrà indicato nei documenti a corredo dell'offerta (a titolo di esempio: garanzia provvisoria, impegno del fideiussore). I soggetti incaricati della progettazione dovranno in ogni caso figurare all'interno del PASSOE, al fine di consentire alla stazione appaltante lo svolgimento delle prescritte verifiche;

— relativamente al requisito di cui all'articolo 9, lettera a), del “Bando di gara”, qualora i dati relativi al fatturato non siano disponibili per l'intero quinquennio, il requisito sarà rappresentato dal fatturato conseguito nel periodo di effettiva attività dell'operatore economico.

Con riferimento al requisito di cui all'articolo 9, lettera c), del “Bando di gara”, è sufficiente che l'operatore economico concorrente abbia svolto negli ultimi cinque anni almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un fatturato di importo pari a € 20.000,00;

- il versamento del contributo pubblico da parte del Comune di Cuneo sarà effettuato esclusivamente nei confronti dell'operatore economico mandatario;
- per le modalità operative di trasmissione della documentazione di gara rimando ai punti di contatto della piattaforma Sintel;
- l'allegato A "Domanda di partecipazione" dovrà essere redatto sia dalla mandataria che dalle mandanti del raggruppamento temporaneo di imprese;
- relativamente al contributo in favore dell'ANAC specifico che l'ammontare dello stesso è pari a € 35,00 [euro trentacinque/00];
- ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico dovrà inserire all'interno della documentazione amministrativa un unico documento PASSOE riportante i vari soggetti componenti il medesimo;
- gli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo devono essere iscritti presso la competente Camera di Commercio fatta eccezione per gli eventuali soggetti iscritti nei rispettivi ordini professionali;
- è ammessa la partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale nell'ambito del quale la mandataria (in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OG1 e OG11) svolge le prestazioni relative alle lavorazioni di cui alla categoria prevalente e specializzata e le mandanti (prive della predetta attestazione) svolgono le prestazioni relative alla attività minime e funzionali di cui all'articolo 5 del bando;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di soggetti o un consorzio, i requisiti delle lettere a), b) e c) del citato articolo devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo;
- le spese contrattuali sono presuntivamente stimabili in € 5.000,00 salvo ulteriori verifiche preliminari alla sottoscrizione;
- in merito all'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva preciso che lo stesso esula dalla modalità con la quale la garanzia definitiva verrà prodotta.
Ricordo in ogni caso che il documento in questione non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice.
La cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, del Codice non è opzionale alla garanzia provvisoria di cui all'articolo 44, lettera E, del bando di gara;
- le garanzie previste dalla documentazione di gara dovranno essere riferite all'operatore economico concorrente, facendo menzione dei vari soggetti.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente